



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

SOCCOMBENZA VIRTUALE E CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 6[^], 25 marzo
2025, n.1946

Composizione

Fruscella Giuseppe (Presidente) – Speranza Liliana(Relatore) – Galeota
Antonio (Giudice)

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 042 CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

Cessazione della materia del contendere - Regolamentazione delle spese –
Necessità – Criterio - Soccombenza virtuale.

Massima

In tema di spese processuali, il giudice che dichiara cessata la materia del
contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della
soccombenza virtuale e di individuazione della parte soccombente, sebbene
solo virtualmente, in base ad una ricognizione della probabilità di accoglimento
della pretesa alla stregua dei criteri di verosimiglianza.

Rif. normativi

art.91 c.p.c..

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass. civ. sez. trib., 31 gennaio 2024, n.2947; Cass. civ., sez. II, 31 ottobre 2023, n.30251; Cass. civ., sez. trib., 11 agosto 2022 n.24714

Anno pubb.

2025